



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 30/05/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO POLITICHE PER IL BENESSERE SOCIALE E LE PARI OPPORTUNITA' 27 marzo 2013, n. 279

Piano straordinario per il lavoro - P.O. FESR 2007/2013 Asse III Linea 3.3 Azione 3.3.1 - Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per la domanda di "Buoni servizio di conciliazione" - Indirizzi operativi e approvazione Manuali per l'istruttoria info-telematica delle domande di accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

Il giorno 27/03/2013, in Bari, nella sede del Servizio Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunità dell'Assessorato al Welfare

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1351 del 28/07/2008 con la quale sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di Coordinamento, tra cui il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;

richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1829 del 25/09/2012 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano; sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento amministrativo, rileva quanto segue.

PREMESSO CHE:

- con l'A.D. n. 746 del 04.08.2011 (BURP n. 143 del 15.09.2011) è stato approvato e pubblicato l'Avviso pubblico per Manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo telematico dell'offerta di servizi per l'infanzia e l'adolescenza;

- con l' A.D. n. 1425 del 17.12.2012 (BURP n. 187 del 27.12.2012) è stato approvato e pubblicato l'Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari per la domanda di "Buoni servizio di conciliazione" per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza iscritti nel Catalogo telematico dell'offerta per minori;

- con la D.D. del 10.05.2011, n. 411 è stata affidata a Innovapuglia, Società in house della Regione Puglia, la realizzazione del Progetto di semplificazione amministrativa relativo allo sviluppo di una soluzione ICT per la “Sperimentazione del sistema di gestione digitale dei procedimenti connessi all'erogazione di servizi di conciliazione dei tempi vita-lavoro e di cura” (Convenzione integrativa, sottoscritta in data 14 giugno 2011);
- a decorrere dalle ore 12.00 del 15.01.2013 è possibile presentare istanza di accesso ai predetti Buoni servizio on-line accedendo alla piattaforma dedicata dall'indirizzo <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>;
- con l'A.D. n. 14 del 15.01.2013 è stato approvato il Riparto tra gli Ambiti Territoriali sociali delle risorse finanziarie assegnate all'Azione 3.3.1;
- con la Nota Prot. AOO_000/146/0000243 del 16.01.2013 del Servizio Programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria sono stati dati i primi “Chiarimenti su indirizzi operativi ai Comuni per l'attuazione della misura” in rilievo;
- nei giorni 14 e 15 febbraio 2013 sono stati sottoscritti i Disciplinari regolanti i rapporti tra gli Ambiti Territoriali sociali e la Regione Puglia per l'attuazione dell'Avviso pubblico rivolto ai nuclei familiari approvato con la citata D.D. n. 1425/2012;

DATO ATTO CHE:

- la domanda, finalizzata all'accesso al Buono servizio di conciliazione, in base a quanto prescritto dall'art. 3 dell'Avviso pubblico di cui alla D.D. n. 1425/2012, deve essere effettuata esclusivamente tramite la predetta piattaforma informatica;
- ai sensi dell'art. 5, co. 1 del predetto Avviso, le istanze vengono visualizzate dal soggetto erogatore del servizio opzionato ai fini di confermare la disponibilità del posto-utente e determinare l'abbinamento tra il minore e la tipologia di offerta;
- ai sensi dell'art. 5, co. 2 del predetto Avviso, con l'operazione di abbinamento telematico prende formalmente avvio la fase istruttoria di competenza dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale sociale di residenza del minore, funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per fruire del Buono servizio di conciliazione;
- ad oggi, sulla piattaforma dedicata risultano inviate 2261 istanze;
- sono pervenute numerose richieste di chiarimenti da parte dei soggetti erogatori iscritti al Catalogo telematico dell'offerta per minori e delle Amministrazioni comunali interessate in merito all'interpretazione della misura avviata e alle conseguenti modalità di gestione delle procedure info-telematiche da seguire per l'istruttoria delle istanze.

RITENUTO, al fine di garantire modalità uniformi di gestione dell'istruttoria su tutto il territorio regionale:

- di dover approvare appositi Manuali di gestione operativa delle procedure info-telematiche;
- di fornire ai soggetti interessati i seguenti indirizzi operativi:
 - a. l'erogazione delle risorse in modalità “a sportello” comporta il fatto che l'Ambito Territoriale Sociale monitori sistematicamente la copertura economica dei servizi erogati da parte dei soggetti iscritti al Catalogo de quo assumendo nei confronti degli stessi impegni contabili progressivi nel tempo utili ad assicurare la totale copertura del pagamento delle ricevute/fatture emesse dai soggetti di offerta trimestralmente. I soggetti di offerta, a loro volta, sono tenuti all'accettazione e all'abbinamento delle istanze (art. 5 dell'Avviso), verificata la disponibilità dei posti/utente, attraverso due passaggi: I) abbinamento tra minore e posto; II) caricamento della documentazione consegnata dal nucleo familiare (art. 6, co.2 dell'Avviso). A tal proposito, si precisa che la cronologia di consegna della documentazione da parte dei nuclei familiari comporta l'ordine di copertura dei posti messi a Catalogo; mentre, la cronologia di presentazione delle ricevute/fatture di pagamento da parte delle unità di offerta (art. 9, co. 4) comporta l'ordine con cui l'Ambito procederà a erogare le risorse assegnate a ciascun soggetto erogatore in base a quanto previsto nel Contratto di servizio;
 - b. la convalida delle istanze pervenute telematicamente nel pannello istruttorio dell'Ambito Territoriale

Sociale viene effettuata in base all'ordine di caricamento della documentazione prevista dall'Avviso nonché tenendo conto delle risorse disponibili. Giova ribadire che l'Ambito non effettuerà convalide al di fuori delle risorse finanziarie complessivamente previste in capo al soggetto erogatore;

c. l'istruttoria delle istanze presentate dai nuclei familiari è curata dall'Ufficio di piano dell'Ambito Territoriale sociale in cui ha la residenza il minore (art. 5, co. 2). Tuttavia, nel caso in cui il nucleo familiare richieda l'abbinamento di un minore a una tipologia di offerta che ha sede operativa in un Comune non rientrante nel territorio di competenza dell'Ambito Territoriale sociale dove ha la residenza il medesimo minore, l'istruttoria dell'istanza ai fini della convalida (art. 8, co. 1) e il pagamento del buono servizio di conciliazione rientrano nella competenza dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale del quale fa parte il Comune ove è ubicata la sede operativa opzionata dallo stesso nucleo familiare, in coerenza con i criteri che sovrintendono la sottoscrizione dei Contratti di servizio (art. 9, co. 5);

d. il requisito di ammissibilità di cui all'art. 2 dell'Avviso approvato con la D.D. n. 1425/2012 con riguardo alla "condizione nel mercato del lavoro" dei componenti il nucleo familiare esclude sostanzialmente dal campo di applicazione dell'intervento solo le persone che non sono alla ricerca attiva di lavoro ricomprendendo invece tutti coloro che risultano occupati ovvero in formazione ovvero ancora cercatori attivi di lavoro;

e. l'istruttoria per le finalità di cui all'art. 8 comma 2 dell'Avviso pubblico è effettuata sulla base della documentazione di cui all'art. 6 dello stesso Avviso caricata sulla piattaforma informatica dal titolare dell'unità di offerta. Ai richiedenti il buono servizio di conciliazione non può essere richiesta direttamente altra e diversa documentazione integrativa. A tal proposito, è opportuno ribadire che, ai sensi dell'art. 15, L. 12.11.2012, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i certificati hanno validità solo nei rapporti tra privati, mentre le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono più chiedere o accettare certificati che devono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Pertanto, quanto dichiarato nell'apposito format telematico in modalità di auto-certificazione dal soggetto interessato dovrà essere oggetto di verifiche e controlli, anche con modalità a campione, esclusivamente tra le amministrazioni a vario titolo competenti che, a tal fine, sono tenute a prendere misure organizzative idonee (artt. 71 e 72, D.P.R. 445/2000), nel rispetto dei principi e degli obblighi del Codice dell'Amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005 s.m.i.):

f. nello schema di manifestazione di interesse per l'adesione al Catalogo dell'offerta dei servizi di conciliazione per i minori si richiede di indicare il numero Posti/Utente rientranti nello stesso Catalogo. Tale numero può essere inferiore, anche in virtù di eventuali posti gestiti in convenzione con i Comuni, o coincidere con i posti/utente autorizzati al funzionamento ai sensi dell'art. 49 della l. r. 19/2006. Occorre aver presente che, a fronte del numero posti/utente indicato possono essere richiesti dai nuclei familiari, e quindi erogati con una gestione flessibile che vada incontro a specifiche esigenze di conciliazione, buoni di servizio in numero maggiore rispetto al numero di posti utente dichiarato tenendo conto della presenza programmata su base annua per l'asilo nido, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento regionale n. 4/2007 così come modificato dall'art. 2 del Regolamento regionale n. 7/2012, ovvero in relazione all'organizzazione oraria con cui è assicurata la tipologia di offerta messa a Catalogo;

g. l'eventuale modifica/aggiornamento delle tariffe applicate dal soggetto erogatore, rispetto alle dichiarazioni rese in auto-certificazione al momento della presentazione della Manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo dell'offerta per minori, è a cura dell'Ufficio di Piano, all'esito di una puntuale istruttoria mirata a valutare la congruità delle modifiche che si intende apportare alle tariffe inizialmente indicate rispetto alla tipologia di offerta erogata;

h. in linea generale, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, devono essere tracciati, in modo che ogni incasso e pagamento possa essere controllato ex post, i flussi finanziari provenienti da soggetti tenuti all'osservanza del Codice dei contratti e diretti ad operatori economici aggiudicatari di un contratto di appalto ed ai soggetti della filiera delle imprese. Pertanto, i pagamenti, che la struttura/servizio iscritto al Catalogo riceve direttamente da parte dei nuclei familiari, sono soggetti esclusivamente ai limiti imposti dalla normativa in tema di pagamenti e trasferimenti in denaro (art. 12, D.L. 201/2011 convertito in L.

214/2011);

i. ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso pubblico sono destinatari del buono servizio di conciliazione i nuclei familiari residenti in Puglia in cui siano presenti uno o più minori di età compresa tra 0 e 17 anni; nel caso in cui il minore frequenti le tipologie di offerta quali l'asilo nido e la sezione primavera, com'è noto allineate con il ciclo scolastico, l'erogazione del buono servizio è comunque assicurata fino allo spirare dell'annata scolastica in relazione all'effettiva frequenza.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili di cui alla Legge regionale 16 novembre 2001, n. 28, in quanto trattasi di mera approvazione di univoci criteri di gestione delle domande pervenute sulla piattaforma informativa dedicata all'Avviso rivolto ai nuclei familiari di cui all'A.D. n. 1425/2012.

La Dirigente

del Servizio Politiche di Benessere Sociale
e Pari Opportunità
dr.ssa Francesca Zampano

Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLITICHE DI BENESSERE SOCIALE
E PARI OPPORTUNITA'

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;

ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
- di approvare i Manuali di gestione operativa delle procedure info-telematiche relative all'erogazione dei buoni servizio di conciliazione per l'accesso ai servizi per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi dell'Avviso

pubblico rivolto ai nuclei familiari approvato con determinazione dirigenziale 17 dicembre 2012, n. 1425, di cui ai due allegati, "Allegato n. 1" e "Allegato n. 2" parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- di fornire i seguenti indirizzi operativi:

a. l'erogazione delle risorse in modalità "a sportello" comporta il fatto che l'Ambito Territoriale Sociale monitori sistematicamente la copertura economica dei servizi erogati da parte dei soggetti iscritti al Catalogo de quo assumendo nei confronti degli stessi impegni contabili progressivi nel tempo utili ad assicurare la totale copertura del pagamento delle ricevute/fatture emesse dai soggetti di offerta trimestralmente. I soggetti di offerta, a loro volta, sono tenuti all'accettazione e all'abbinamento delle istanze (art. 5 dell'Avviso), verificata la disponibilità dei posti/utente, attraverso due passaggi: I) abbinamento tra minore e posto; II) caricamento della documentazione consegnata dal nucleo familiare (art. 6, co.2 dell'Avviso). A tal proposito, si precisa che la cronologia di consegna della documentazione da parte dei nuclei familiari comporta l'ordine di copertura dei posti messi a Catalogo; mentre, la cronologia di presentazione delle ricevute/fatture di pagamento da parte delle unità di offerta (art. 9, co. 4) comporta l'ordine con cui l'Ambito procederà a erogare le risorse assegnate a ciascun soggetto erogatore in base a quanto previsto nel Contratto di servizio;

b. la convalida delle istanze pervenute telematicamente nel pannello istruttorio dell'Ambito Territoriale Sociale viene effettuata in base all'ordine di caricamento della documentazione prevista dall'Avviso nonché tenendo conto delle risorse disponibili. Giova ribadire che l'Ambito non effettuerà convalide al di fuori delle risorse finanziarie complessivamente previste in capo al soggetto erogatore;

c. l'istruttoria delle istanze presentate dai nuclei familiari è curata dall'Ufficio di piano dell'Ambito Territoriale sociale in cui ha la residenza il minore (art. 5, co. 2). Tuttavia, nel caso in cui il nucleo familiare richieda l'abbinamento di un minore a una tipologia di offerta che ha sede operativa in un Comune non rientrante nel territorio di competenza dell'Ambito Territoriale sociale dove ha la residenza il medesimo minore, l'istruttoria dell'istanza ai fini della convalida (art. 8, co. 1) e il pagamento del buono servizio di conciliazione rientrano nella competenza dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale del quale fa parte il Comune ove è ubicata la sede operativa opzionata dallo stesso nucleo familiare, in coerenza con i criteri che sovrintendono la sottoscrizione dei Contratti di servizio (art. 9, co. 5);

d. il requisito di ammissibilità di cui all'art. 2 dell'Avviso approvato con la D.D. n. 1425/2012 con riguardo alla "condizione nel mercato del lavoro" dei componenti il nucleo familiare esclude sostanzialmente dal campo di applicazione dell'intervento solo le persone che non sono alla ricerca attiva di lavoro ricomprendendo invece tutti coloro che risultano occupati ovvero in formazione ovvero ancora cercatori attivi di lavoro;

e. l'istruttoria per le finalità di cui all'art. 8 comma 2 dell'Avviso pubblico è effettuata sulla base della documentazione di cui all'art. 6 dello stesso Avviso caricata sulla piattaforma informatica dal titolare dell'unità di offerta. Ai richiedenti il buono servizio di conciliazione non può essere richiesta direttamente altra e diversa documentazione integrativa. A tal proposito, è opportuno ribadire che, ai sensi dell'art. 15, L. 12.11.2012, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i certificati hanno validità solo nei rapporti tra privati, mentre le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono più chiedere o accettare certificati che devono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Pertanto, quanto dichiarato nell'apposito format telematico in modalità di auto-certificazione dal soggetto interessato dovrà essere oggetto di verifiche e controlli, anche con modalità a campione, esclusivamente tra le amministrazioni a vario titolo competenti che, a tal fine, sono tenute a prendere misure organizzative idonee (artt. 71 e 72, D.P.R. 445/2000), nel rispetto dei principi e degli obblighi del Codice dell'Amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005 s.m.i.):

f. nello schema di manifestazione di interesse per l'adesione al Catalogo dell'offerta dei servizi di conciliazione per i minori si richiede di indicare il numero Posti/Utente rientranti nello stesso Catalogo. Tale numero può essere inferiore, anche in virtù di eventuali posti gestiti in convenzione con i Comuni, o

coincidere con i posti/utente autorizzati al funzionamento ai sensi dell'art. 49 della l. r. 19/2006. Occorre aver presente che, a fronte del numero posti/utente indicato possono essere richiesti dai nuclei familiari, e quindi erogati con una gestione flessibile che vada incontro a specifiche esigenze di conciliazione, buoni di servizio in numero maggiore rispetto al numero di posti utente dichiarato tenendo conto della presenza programmata su base annua per l'asilo nido, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento regionale n. 4/2007 così come modificato dall'art. 2 del Regolamento regionale n. 7/2012, ovvero in relazione all'organizzazione oraria con cui è assicurata la tipologia di offerta messa a Catalogo;

g. l'eventuale modifica/aggiornamento delle tariffe applicate dal soggetto erogatore, rispetto alle dichiarazioni rese in auto-certificazione al momento della presentazione della Manifestazione di interesse all'iscrizione nel Catalogo dell'offerta per minori, è a cura dell'Ufficio di Piano, all'esito di una puntuale istruttoria mirata a valutare la congruità delle modifiche che si intende apportare alle tariffe inizialmente indicate rispetto alla tipologia di offerta erogata;

h. in linea generale, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, devono essere tracciati, in modo che ogni incasso e pagamento possa essere controllato ex post, i flussi finanziari provenienti da soggetti tenuti all'osservanza del Codice dei contratti e diretti ad operatori economici aggiudicatari di un contratto di appalto ed ai soggetti della filiera delle imprese. Pertanto, i pagamenti, che la struttura/servizio iscritto al Catalogo riceve direttamente da parte dei nuclei familiari, sono soggetti esclusivamente ai limiti imposti dalla normativa in tema di pagamenti e trasferimenti in denaro (art. 12, D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011);

i. ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso pubblico sono destinatari del buono servizio di conciliazione i nuclei familiari residenti in Puglia in cui siano presenti uno o più minori di età compresa tra 0 e 17 anni; nel caso in cui il minore frequenti le tipologie di offerta quali l'asilo nido e la sezione primavera, com'è noto allineate con il ciclo scolastico, l'erogazione del buono servizio è comunque assicurata fino allo spirare dell'annata scolastica in relazione all'effettiva frequenza.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i:

- a. sarà pubblicato all'albo degli atti dirigenziali presso il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;
- b. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e sul sito <http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it>;
- e. sarà trasmesso in copia all'Assessore al Welfare.

Il presente atto, composto da n. 7 pagine e da due allegati, Allegato n. 1 e Allegato n. 2, è adottato in originale.

La Dirigente Servizio Politiche
di Benessere Sociale e Pari Opportunità
Dr.ssa Francesca Zampano